



LEGGE 22 febbraio 2006 n.44

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DISPOSIZIONI PENALI CONTRO L'USO INDEBITO DI CARTE DI CREDITO, DI PAGAMENTO E DI PRELEVAMENTO DI DENARO CONTANTE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 febbraio 2006.

Art. 1

Dopo l'articolo 204 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 204 bis
(Uso indebito di carte di credito o di documenti analoghi)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, senza esserne titolare, utilizza carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o di servizi, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado."

Art. 2

Dopo l'articolo 401 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 401 bis
(Falsificazione di carte di credito o di documenti analoghi)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, contraffatta o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o di servizi, ovvero detiene, cede, acquista, o comunque riceve tali carte o documenti è punito con la prigionia di terzo grado.

L'uso delle carte o dei documenti indicati al comma precedente è punito secondo l'articolo 204 bis."

Art. 3

L'articolo 402 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 402
(Causa di non punibilità)

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 401 e 401 bis primo comma, ne informa l'autorità prima di fare uso o di mettere in circolazione le cose contraffatte o alterate."

Art. 4

L'articolo 403 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 403

(Fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione di strumenti o materiali di contraffazione)

Chiunque fabbrica, detiene, cede, acquista o comunque riceve strumenti, materiali od altri mezzi destinati alla contraffazione od alterazione delle cose di cui agli articoli 401 e 401 bis, è punito con la prigionia di secondo grado.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto:

- a) programmi informatici o altri mezzi che per la loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione;
- b) ologrammi o componenti della moneta, delle carte o degli altri documenti indicati nell'articolo 401 bis, destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."

Art. 5

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2006/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani